



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO COMUNALE DA CALCETTO IN SINTETICO DI VIA XX SETTEMBRE / VIA MANZONI

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 03/09/2018

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Campo Comunale da calcetto in resina sintetica, ubicato nella zona sportiva/scolastica di via XX Settembre / via Manzoni. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale e del gestore provvedere ad esporre un cartello con la sintesi del presente regolamento.

ART. 2

L'uso del Campo Comunale da calcetto è consentito a singoli fino a 17 anni d'età. Per i maggiori di 17 anni, gruppi, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nonché previo pagamento di una tariffa oraria, stabilita dalla Giunta Comunale differenziata a seconda che sia necessario o meno fruire dell'illuminazione e/o degli spogliatoi. Nel caso l'impianto sia affidato in gestione a soggetti terzi, l'autorizzazione e l'introito delle tariffe, è di competenza del gestore.

ART. 3

Il Campo Comunale deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, salvo la possibilità di utilizzo per il giuoco del tennis, in quanto compatibile. E' aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dal gestore, e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

ART. 4

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

ART. 5

E' obbligatoria la frequenza con abbigliamento e comportamento decorosi. E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo. Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e/o irrispettosi del contesto educativo del luogo.



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



ART. 6

L'ingresso nel campo di calcetto dovrà avvenire con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco dovranno avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento della pavimentazione sintetica.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

ART. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, nonchè introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul manto sintetico o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza depositare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione del campetto.

ART. 8

Nel periodo di utilizzo del campo, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

ART. 9

Il campo è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 17 anni d'età, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi aventi età superiore ai 17 anni.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale e/o il gestore declinano ogni responsabilità per la custodia, il danneggiamento e lo smarrimento di oggetti o quant'altro presso il campo di calcetto.

ART. 11

E' a carico dell'Ente organizzatore il pagamento di qualsiasi tassa e/o spesa relativa allo svolgimento di corsi e/o competizioni di varia natura, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore.

ART. 12

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato in concessione ad una associazione, questa deve prevedere l'utilizzo gratuito dell'impianto nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le attività didattiche.



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



ART. 13

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento qualora si renda necessario.

ART. 14

La Polizia Locale è incaricata di verificare l'osservanza del presente Regolamento applicando, in caso di violazione delle prescrizioni qui riportate, gli importi previsti all'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: (Sanzioni da 25,00 a 500,00 euro);

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 15

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.